



Gruppo Polifonico *Armoniae a.p.s.*

Assemblea straordinaria del 27 ottobre 2022 - Verbale

Soci Presenti: Barbui Bruno, Dalla Costa Sergio, D'Andrea Pierangelo, Del Ben Steven, Di Benedetto Roberta, Zuccarello Veneranda, Creaco Paolo, Frisano Roberto, Erika della Colletta

Ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

L'assemblea inizia alla ore 21.00 presso la sala prove del coro in Via Udine, 3, 33097 Spilimbergo (PN)

L'assemblea nomina Pierangelo D'Andrea presidente e Bruno Barbui segretario dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea constata la presenza di n. 9 soci e dichiara, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il presidente dell'assemblea dichiara aperta l'assemblea e lascia la parola al Presidente del GPH il quale illustra e relaziona i presenti sulle modifiche necessarie per perfezionare l'iscrizione al RUNTS.

Pertanto, il Presidente del GPH coadiuvato dal Presidente dell'assemblea dott. Pierangelo D'Andrea, procede e dà lettura delle parti variate dello statuto in vigore.

A conclusione della lettura delle variazioni inserite, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale così come modificato.

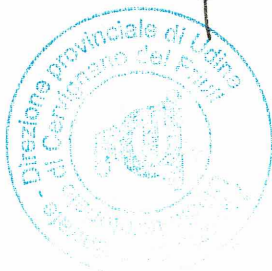
Il Presidente del GPH viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dello Statuto approvato.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente verbale e dello Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 21.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



Registrato a Cervignano del Friuli II
al n. 2011 Serie 3 liquidati €

2 NOV. 2022

ESENTE

IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Tanazzi

* firma su delega del Presidente Pierangelo D'Andrea
Paolo De Luca

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata Gruppo Polifonico HARMONIÆ A.P.S. (di seguito abbreviata in G.P.H.) avente sede legale nel Comune di Spilimbergo, Via Libroia, 7 Fr. Tauriano.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro, è a carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica. L'eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria di cui al presente Statuto.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore culturale musicale lett. i art. 5 D. Lgs. N. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; più specificatamente persegue i seguenti scopi: lo studio, l'esecuzione e l'approfondimento, in forma collettiva, della musica polifonica, del canto corale, in forma autonoma o con altri gruppi aventi lo stesso scopo ed intendimento.

Il G.P.H. potrà promuovere, organizzare o partecipare a esecuzioni pubbliche e private, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento.

Tutte le esibizioni pubbliche del G.P.H., come pure ogni altra forma di attività e/o collaborazione diretta od indiretta, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo e potrà essere integrato da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

L'Associazione per perseguire i propri scopi si potrà avvalere di:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni,
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivide gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci. È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

- a. Soci fondatori
- b. Soci onorari
- c. Soci ordinari
- d. Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli enti e le associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal-Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Nel caso di soci persone giuridiche o altri enti del terzo settore, questi non potranno essere in numero superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;



- 
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - comportamento lesivo ai danni dell'Associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art. 6

Solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a frequentare i locali dell'Associazione;
- e) di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- f) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

È escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; pertanto, la quota associativa è intrasmissibile in qualunque caso, sia per atto tra vivi sia mortis causa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) L'organo di Controllo.

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente la data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci in prima convocazione; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere e revocare i componenti degli organi sociali: il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo con due schede distinte;
- b) eleggere e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio;
- d) approvare la relazione morale del Presidente;
- e) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- i) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- j) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto.

Chi volesse candidarsi per il Consiglio Direttivo, per la Presidenza o fare parte di qualsiasi altro organo del G.P.H., deve godere di tutti i diritti di legge. È incompatibile con qualsiasi carica del G.P.H. chiunque ricopra cariche in

altre associazioni musicali od in associazioni, enti o similari in cui la carica provochi un conflitto di interessi con la carica ricoperta nel G.P.H., può comunque essere socio di altra Associazione, gruppo od ente.

Le votazioni sono libere: ogni avente diritto al voto potrà partecipare alle votazioni solo personalmente e direttamente: non sono ammesse deleghe. Risultano eletti consiglieri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e presidente chi avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di preferenze risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di partecipazione nel G.P.H. e in caso di ulteriore parità il candidato con la maggiore anzianità anagrafica. Le votazioni si svolgeranno in una unica seduta. Le preferenze saranno espresse utilizzando due schede distinte.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione, per proporre il confluimento in altro gruppo, Associazione o ente o per proporre viceversa il confluimento nel G.P.H. di altri gruppi, associazioni od enti, è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri a seconda della consistenza numerica dei soci, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 2 (due) anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell'art.26, I comma D. Lgs. N. 117/17 – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I Consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. In questo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione; la convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di estrema urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio Direttivo delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più componenti.

A titolo esemplificativo può:

- a. promuovere l'attività dell'Associazione;
- b. deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c. deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;

d. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e. proporre modifiche statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per quattro sedute consecutive. Chi abbia violato le norme statutarie o il regolamento o chi abbia tenuto comportamenti lesivi in qualunque forma e con qualunque mezzo, nei confronti del G.P.H. o di uno dei suoi componenti, non può fare parte di nessuno degli organi del G.P.H., non può assumere e/o mantenere nessun tipo di cariche od incarichi.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo lo richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.

Art. 12

Il Presidente del G.P.H. è eletto dall'Assemblea come previsto all'art. 10 del presente statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Spetta al Presidente determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'Associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. **Esercita**



il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C.. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 15

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 16

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17 Altre norme applicabili.

Il G.P.H. potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

G.P.H. potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale e locale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati per offrire ai propri componenti proficue opportunità e facilitazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato alla unanimità dall'assemblea straordinaria dei soci svoltasi in data 27 ottobre 2022.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario

2 NOV. 2022

Registrazione Compilazione del F. 11

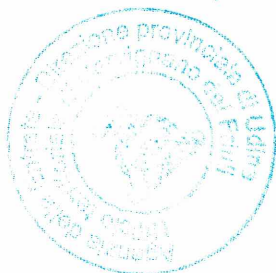
Allegato A all'atto n. 2011 Serie 3

IL COORDINATORE DI TEAM

Guido Tonazzi

* firma su delega del Direttore Provinciale

Paolo De Luca



De Luca